

Modalità di svolgimento della Caccia Programmata al Cinghiale nell'area NON VOCATA dell'ATC Roveto-Carseolano

(Art. 7 comma a) del Regolamento Regionale Ungulati 1/2017)

Articolo 1 - Principi generali

1. Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con le finalità sociali e produttive del territorio ed in particolare con la salvaguardia delle colture agricole. La gestione faunistico-venatoria di questi territori deve tendere prioritariamente all'obiettivo di esclusione della specie.
2. L'ATC suddivide l'area non vocata in "Distretti". L'accesso dei cacciatori ai Distretti sarà gestito direttamente dall'ATC in base agli obiettivi fissati nel Piano di Assestamento. L'intento è quello di ottimizzare l'esercizio delle differenti forme di caccia al Cinghiale previste dal R.R. 1/2017 nell'area non vocata, garantendo la sicurezza e l'incolumità dei cacciatori, cercando di soddisfare le esigenze di tutti i cacciatori in maniera equa ed equilibrata ed al contempo di rispondere tempestivamente ed in modo efficace alle richieste di intervento da parte degli agricoltori.
2. Nell'area non vocata partecipano all'attuazione del Piano per le attività di prelievo e forniscono la propria disponibilità per la partecipazione alle attività di prevenzione esclusivamente i cacciatori a singolo e squadre di caccia collettiva iscritte all'apposito *albo* dell'ATC.

Articolo 2 - Cacciatori a singolo di Cinghiale

1. La caccia al Cinghiale può essere esercitata dai soli iscritti come "*cacciatori a singolo di Cinghiale*" all'apposito albo, costituito da cacciatori non iscritti a squadre. Al momento dell'accettazione da parte dell'ATC, i cacciatori riceveranno in consegna: n. tre fascette numerate, con possibilità di ri-assegnazione delle stesse, per contrassegnare i capi abbattuti, apposito tesserino identificativo, la scheda per le annotazioni delle uscite di caccia e dei capi abbattuti. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro il 15 febbraio.
2. I "*cacciatori a singolo di Cinghiale*" potranno svolgere liberamente la caccia a singolo in tutta la zona non vocata dell'ATC, indipendentemente dalla suddivisione in Distretti, nelle seguenti forme:
 - a. caccia in forma individuale all'aspetto con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento;
 - b. caccia in forma individuale con ausiliare con funzione di cane limiere;
 - c. caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane.
3. I singoli cacciatori, durante lo svolgimento della caccia al Cinghiale nelle aree non vocate, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità e rispettare tutte le norme riferite alla sicurezza imposte dal Regolamento Regionale 1/2017 e dalle leggi vigenti in materia. È consentito, durante la stessa giornata venatoria, svolgere anche altre forme di caccia secondo le norme e i regolamenti vigenti. I singoli cacciatori che esercitano la caccia ad altre specie possono effettuare abbattimenti di Cinghiale purché iscritti nell'apposito albo e forniti delle apposite fascette.
4. La caccia al Cinghiale nell'area non vocata da parte dei cacciatori di Cinghiale a singolo regolarmente iscritti ed accettati dall'ATC è esercitabile per tre giorni a settimana a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì.
5. Durante lo svolgimento delle braccate/girate nei distretti non vocati da parte delle squadre, nella zona di braccata/girata appositamente segnalata con cartelli di avvertimento (vedi successivamente), non si potrà cacciare il Cinghiale a singolo, mentre resta aperta la possibilità di cacciare le altre specie previste dal Calendario Venatorio Regionale.

Articolo 3 - Caccia collettiva al Cinghiale in braccata e girata

1. Nell'area non vocata è consentito l'esercizio della caccia collettiva nelle seguenti forme:
 - a) caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con ausiliari con funzione di cani da seguita;
 - b) caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con ausiliare con funzione di cane limiere.

2. Il prelievo del Cinghiale nell'area non vocata attraverso le forme collettive di cui al comma precedente è consentito esclusivamente alle squadre in braccata e/o in girata regolarmente iscritte e già assegnate di una zona di caccia in braccata/girata in una delle macroaree dell'ATC.
3. Le squadre interessate a partecipare sia alle attività di prelievo che all'attività di prevenzione nella zona non vocata ne fanno richiesta all'ATC attraverso specifico modulo di iscrizione all'albo. Ad ogni squadra l'ATC assegna d'ufficio il Distretto adiacente alla macroarea dove ricade la zona di caccia. La squadra opera esclusivamente all'interno del Distretto assegnatogli, salvo diverse disposizioni dovute ad emergenze o a causa di indisponibilità delle squadre della macroarea afferente al distretto dove è richiesto l'intervento.
3. Per le attività di prelievo e di prevenzione dei danni l'ATC si attiva su richiesta/segnalazione delle Associazioni agricole rappresentate nel Co.Ges. e/o del proprietario/conducente di terreni sottoposti a danneggiamento o per programmazione autonoma. A tale scopo è utilizzabile apposito modulo chiamato "Modulo 1".
3. Le squadre iscritte all'albo sono chiamate ad intervenire nel proprio Distretto con il sistema della rotazione sulla base di un ordine cronologico derivante da un'estrazione oppure attraverso un sistema meritocratico basato sulle operazioni di intervento di prevenzione eseguite nel corso dell'anno; in alternativa e concordemente con tutti i capi squadra della macroarea a cui afferisce il Distretto si può stabilire una rotazione programmata sulla base di un calendario delle uscite (ad esempio settimanale) che verrà pubblicato prima dell'inizio della caccia al Cinghiale e valido fino al termine della stagione (1 ottobre - 31 dicembre). Qualora una squadra è indisponibile all'intervento in tempi brevi (massimo 48 ore), subentra la squadra successiva.
4. L'ATC, per l'incremento dell'efficienza dei prelievi e per far fronte ad eventuali rischi connessi alla sicurezza ed alla pubblica incolumità, si riserva a proprio insindacabile giudizio di revocare l'autorizzazione ad una squadra e di apportare modifiche al calendario delle uscite delle squadre in qualunque momento lo ritenga necessario. Le revocazioni e le modifiche del calendario sono comunque comunicate alla/e squadra/e entro 48 ore.
5. La caccia al Cinghiale in forma collettiva è consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali cumulando le uscite nella propria zona di caccia in Macroarea e delle uscite richieste ed autorizzate dall'ATC nel Distretto non vocato comunque non può essere superiore a tre. La giornata di caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 09.00 con il posizionamento delle poste e solo successivamente con lo svolgimento della braccata/girata.
6. Il caposquadra garantisce sempre che nella località di intervento siano garantite tutte le condizioni di pubblica sicurezza ed informarsi tempestivamente sulla presenza ad esempio di manifestazioni in corso o di qualunque altra situazione di pericolo. Le squadre e i singoli componenti devono sempre osservare tutte le norme di sicurezza previste nel Regolamento Regionale 1/2017 per ciascuna tecnica, con particolare riferimento all'apposizione su tutte le strade di accesso dei cartelli di avvertimento delle battute collettive "ATTENZIONE - BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO", di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, all'utilizzo di indumenti con colore ad alta visibilità, di cui al comma 3 dell'articolo 11, all'utilizzo di armi in piena sicurezza di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 ed all'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione ai fini della prevenzione degli incidenti di caccia di cui al comma 8 dell'articolo 11.
7. I cacciatori non iscritti alle squadre potranno partecipare nelle squadre in qualità di ospiti.
8. Gli animali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l'apposizione di fascette inamovibili fornite dall'ATC e annotati sul registro di battuta della squadra sovrascrivendo nella pagina preposta "AREA NON VOCATA" ed indicando la località di intervento, l'elenco dei partecipanti e il numero dei capi abbattuti distinti nei sessi e classi di età.
9. Nella zona di caccia assegnata giornalmente alla squadra in braccata/girata è fatto divieto di esercitare la caccia al Cinghiale da parte di altri soggetti diversi dai componenti e dagli ospiti della squadra stessa.
10. L'ATC, al fine di favorire le azioni di controllo da parte del personale preposto (Polizia Provinciale, Carabinieri-Forestali, ecc...), avrà cura di informare gli organi preposti al controllo tramite pubblicazione sul sito del calendario delle uscite e/o comunicazione dei singoli interventi autorizzati dall'ATC su richiesta di agricoltori o delle associazioni agricole rappresentate nel Co.Ges..
11. Nelle località dell'intervento durante lo svolgimento della battuta di caccia al Cinghiale, è consentito a tutti i cacciatori di esercitarvi altre forme di caccia, tranne sé partecipanti a qualsiasi titolo alla battuta del giorno.

12. Le squadre di caccia al Cinghiale garantiscono anche per i Distretti non vocati individuati dall'ATC la propria fattiva collaborazione per quanto riguarda le opere di prevenzione.

Articolo 4 - Disposizioni disciplinari

La mancata osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare e dal R.R. 1/2017 è da considerare infrazione di carattere grave ed è sanzionata, in base alle diverse competenze, dall'ATC e/o dalla Regione con apposito provvedimento con il quale l'attività venatoria della squadra o del cacciatore di Cinghiale a singolo può essere sospesa fino ad una intera stagione venatoria.